COMUNE DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO n° **15** del **18/03/2020**

Proponente: **Servizi alla Collettività e Sviluppo**

Oggetto:
COVID-19 – Ulteriori misure di prevenzione e contrasto contro gli assembramenti di persone. Proroga disposizioni.

Il SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 12 del 14/03/2020 con la quale è stato disposto, tra l'altro, il divieto di circolazione, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 8.00 alle 20.00 della domenica, ad iniziare da sabato 14 marzo 2020 e fino a diversa disposizione, dei veicoli e dei pedoni sul Viale della Vittoria a Cecina Mare e sulle vie di accesso allo stesso, nonché su Via delle Gorette, salvo residenti, domiciliati e coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative oppure stati di necessità o motivi di salute in conformità a quanto stabilito dal DPCM 11 marzo 2020;

CONSIDERATO che giovedì 19 marzo ricorre la festività del Santo Patrono "San Giuseppe";

RILEVATA pertanto la necessità di estendere il divieto di cui sopra anche alla giornata di giovedì 19 marzo 2020 durante la quale, analogamente alle motivazioni citate nell'ordinanza di cui sopra, il predetto litorale può continuare a costituire occasione per l'afflusso di persone e di veicoli, così da determinarsi potenziali situazioni di aggregazione e, conseguentemente, una situazione di pericolo per la salute dei presenti;

Ritenuto pertanto di estendere il divieto di circolazione dei veicoli e dei pedoni sul Viale della Vittoria e sulle vie di accesso allo stesso, nonché su Via delle Gorette anche alla giornata di giovedì 19 Marzo 2020;

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 sul territorio comunale e fatte salve ulteriori misure;

INFORMATO il Prefetto di Livorno;

ORDINA

per le ragioni espresse in narrativa, ad integrazione dell'ordinanza n° 12 del 14/03/2020,

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di giovedì 19 Marzo 2020, è vietata la circolazione dei veicoli e dei pedoni sul Viale della Vittoria a Cecina mare e sulle vie di accesso allo stesso, nonché su Via delle Gorette, salvo residenti, domiciliati e coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative oppure stati di necessità o motivi di salute in conformità a quanto stabilito dal DPCM 11 marzo 2020;

DISPONE

Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell'Ente e di comunicarla ai soggetti gestori dei Servizi ed alle Associazioni interessate.
la trasmissione della presente ordinanza a:
Prefettura di Livorno
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Regione Toscana
Polizia Municipale

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a diversa disposizione;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.